
Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

del 10 giugno 2001 (stato 1 gennaio 2019)

accettata dal Popolo il 10 giugno 2001¹⁾

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge serve a proteggere le persone dal trattamento illecito di dati personali da parte di autorità.

² Sono considerate autorità ai sensi della presente legge:

- a) * autorità ed uffici del Cantone, delle regioni, dei comuni e delle unioni di comuni;
- b) * istituti, fondazioni ed enti di diritto pubblico del Cantone, delle regioni e dei comuni;
- c) privati, per quanto siano loro delegati compiti pubblici.

³ ... *

⁴ Fanno stato per analogia i motivi di esclusione della legge federale sulla protezione dei dati²⁾.

⁵ La legge non si applica inoltre a:

- a) autorità che prendono parte alla concorrenza economica e che in questo ambito non agiscono in veste decisionale;
- b) dati personali conservati in un archivio pubblico.

Art. 2 Trattamento di dati personali

1. Principi

¹ Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della legalità, della proporzionalità, dell'adeguatezza, della destinazione vincolata, dell'esattezza e della sicurezza dei dati.

² Le prescrizioni della legge federale³⁾ concernenti il trattamento di dati personali ad opera di organi federali sono applicabili per analogia.

¹⁾ M del 5 settembre 2000, 493; PGC 2000/2001, 530

²⁾ RS [235.1](#)

³⁾ RS [235.1](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

³ Per quanto la legge cantonale sulla protezione dei dati e le disposizioni d'esecuzione non contemplino disposizioni derogatorie o complementari, fanno stato per analogia le definizioni contenute nella legge federale.

Art. 3 2. Comunicazione in casi particolari

¹ Qualora sorgano conflitti fra due autorità circa la comunicazione di dati personali, la decisione compete all'autorità comune di rango superiore.

² Chi tratta dati personali per conto di un'autorità necessaria, ai fini della comunicazione di dati personali a terzi, dell'esplicito consenso del mandante.

Art. 3a * Forma particolare di trattamento di dati personali

1. Sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile

¹ Lo spazio pubblico e pubblicamente accessibile può essere sorvegliato con apparecchi di trasmissione e di registrazione di immagini allo scopo di identificare persone se:

- a) la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a una minaccia concreta;
- b) ciò è necessario a protezione di edifici destinati a usi pubblici o dei loro utenti.

² In sede di trattamento dei dati personali devono essere rispettati i principi generali. In aggiunta occorre garantire che:

- a) gli impianti di sorveglianza siano segnalati in maniera adeguata;
- b) settori funzionali allo svolgimento di attività coperte dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 171 del Codice di procedura penale²⁾ siano esclusi dalla sorveglianza;
- c) dati personali registrati vengano cancellati entro 90 giorni se non sono necessari in un procedimento penale o per la difesa da pericoli.

Art. 3b * 2. Disposizione della sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile

¹ La sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile può essere disposta da un'autorità titolare del diritto d'uso o della sovranità sullo spazio oggetto di sorveglianza.

² L'autorità emana una decisione generale in cui vengono definiti lo scopo, la tipologia e la durata della sorveglianza, i luoghi oggetto di sorveglianza, le ubicazioni degli apparecchi di sorveglianza, le misure con le quali viene segnalata la sorveglianza, i diritti d'accesso nonché le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati. La decisione generale è valida per al massimo cinque anni.

³ L'autorità è tenuta a pubblicare in precedenza la decisione generale da emanare. Concede il diritto di essere sentiti prevedendo un termine adeguato per prendere posizione.

²⁾ RS [312.0](#)

⁴ Non va concessa una previa protezione giuridica per sorveglianze con acquisizione di immagini riferite a un evento con una durata di al massimo tre mesi e per sorveglianze con acquisizione di immagini a protezione di edifici destinati a usi pubblici che vengono impiegate in relazione a un evento e non registrano dati personali.

Art. 4 Registro

¹ Le autorità notificano all'organo di sorveglianza le loro collezioni di dati.

² Per quanto la legge cantonale sulla protezione dei dati e le disposizioni d'esecuzione non contemplino disposizioni derogatorie o complementari, fanno stato per analogia le disposizioni sulla registrazione di collezioni di dati contenute nella legge federale¹⁾.

Art. 5 Diritti delle persone interessate

¹ Ogni persona interessata ha diritto:

- a) all'informazione sui dati che la riguardano trattati in una collezione di dati;
- b) alla visione del registro delle collezioni di dati;
- c) alla rettifica di dati personali inesatti;
- d) alla distruzione di dati personali non necessari o trattati illecitamente;
- e) al blocco di dati personali degni di protezione.

² Se l'autorità contesta l'inesattezza dei dati personali, essa deve comprovare la loro correttezza. *

³ I diritti concessi dalla legge federale²⁾ alle persone interessate fanno stato per analogia. *

Art. 6 Protezione giuridica

¹ Le decisioni di autorità ed uffici dell'Amministrazione e di istituti autonomi del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate presso il dipartimento preposto.

² Contro le decisioni di privati, che assolvono compiti pubblici, è aperta la via del ricorso all'autorità mandataria.

³ Le decisioni dei dipartimenti, delle autorità comunali e regionali, delle unioni di comuni, nonché degli istituti ed enti autonomi di diritto pubblico possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo. *

⁴ Il diritto di ricorso spetta anche all'organo di sorveglianza. *

Art. 7 Organo di sorveglianza

1. Nomina

¹ Il Governo nomina, quale organo di sorveglianza, un'incaricata o un incaricato per la protezione dei dati.

¹⁾ [RS 235.1](#)

²⁾ [RS 235.1](#)

² Dal profilo professionale l'organo di sorveglianza assolve i suoi compiti in maniera autonoma ed indipendente. Esso non è vincolato da direttive.

Art. 8 2. Compiti

¹ L'organo di sorveglianza:

- a) sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati;
- b) tiene un registro delle collezioni di dati e degli eventuali collegamenti;
- c) consiglia le persone interessate circa i loro diritti;
- d) funge da mediatore fra le persone interessate e le autorità;
- e) consiglia le autorità su questioni concernenti la protezione dei dati e vigila sulla sicurezza dei dati;
- f) si pronuncia in merito ad atti legislativi e a progetti d'informatica, per quanto essi siano rilevanti per la protezione dei dati;
- g) redige annualmente un rapporto sulla propria attività. Il rapporto è pubblicato.

Art. 9 3. Metodo di lavoro

¹ Le autorità sono tenute a sostenere l'organo di sorveglianza nell'adempimento dei suoi compiti.

² Incurante di eventuali prescrizioni sulla segretezza, l'organo di sorveglianza può richiedere ad autorità, per via scritta ed orale, informazioni concernenti il trattamento di dati personali, visionare collezioni di dati e la rispettiva documentazione ed esigere che gli sia esibito il trattamento di dati personali.

³ Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'organo di sorveglianza sollecita l'autorità responsabile o l'autorità ad essa preposta ad adottare le misure necessarie

⁴ Se non si dà seguito alla sollecitazione o la si respinge, l'organo di sorveglianza deferisce la pratica al Governo.

Art. 10 4. Obbligo di discrezione

¹ Per quanto attiene ai dati personali, l'organo di sorveglianza è tenuto al medesimo obbligo di discrezione cui soggiace l'autorità che tratta i dati.

² L'organo di sorveglianza può, riservate particolari prescrizioni sulla segretezza, trasmettere informazioni, delle quali è venuto a conoscenza durante l'esercizio della propria funzione, unicamente nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 10a * Disposizioni penali

¹ Chi quale persona impiegata o incaricata di un'autorità o quale persona impiegata da una persona incaricata viola intenzionalmente le disposizioni del diritto cantonale sulla protezione dei dati, è punito a querela di parte con la multa.

² La violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati è punibile anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 11 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Governo emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Art. 12 Disposizioni transitorie

¹ I detentori di collezioni di dati le verificano e le adeguano entro tre anni dall'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati.

² Il Governo può prorogare il termine per motivi importanti.

³ L'esercizio di apparecchi di sorveglianza di cui all'articolo 3a in uso al momento dell'entrata in vigore può essere proseguito se entro dodici mesi sono soddisfatti i presupposti richiesti per la sorveglianza con acquisizione di immagini. *

Art. 13 Entrata in vigore

¹ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹⁾ della presente legge.

¹⁾ Dichiarata in vigore con DG del 19 febbraio 2002 per il 1° maggio 2002

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
10.06.2001	01.05.2002	atto normativo	prima versione	-
31.08.2006	01.10.2008	Art. 5 cpv. 2	modifica	-
31.08.2006	01.10.2008	Art. 5 cpv. 3	introduzione	-
31.08.2006	01.10.2008	Art. 6 cpv. 3	modifica	-
31.08.2006	01.10.2008	Art. 6 cpv. 4	introduzione	-
31.08.2006	01.10.2008	Art. 10a	introduzione	-
13.01.2015	01.01.2016	Art. 1 cpv. 2, a)	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 1 cpv. 2, b)	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 1 cpv. 3	abrogazione	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 6 cpv. 3	modifica	2015-005
02.02.2016	01.01.2017	Art. 1 cpv. 2, a)	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 1 cpv. 2, b)	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 6 cpv. 3	modifica	2016-001
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3b	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 12 cpv. 3	introduzione	2018-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	10.06.2001	01.05.2002	prima versione	-
Art. 1 cpv. 2, a)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 1 cpv. 2, a)	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 1 cpv. 2, b)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 1 cpv. 2, b)	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 1 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-005
Art. 3a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 3b	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 5 cpv. 2	31.08.2006	01.10.2008	modifica	-
Art. 5 cpv. 3	31.08.2006	01.10.2008	introduzione	-
Art. 6 cpv. 3	31.08.2006	01.10.2008	modifica	-
Art. 6 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 6 cpv. 3	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 6 cpv. 4	31.08.2006	01.10.2008	introduzione	-
Art. 10a	31.08.2006	01.10.2008	introduzione	-
Art. 12 cpv. 3	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023